LEGISLATURA XXIV - 1º SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 4 AGOSTO 1919

PRESIDENTE. Richiamo l'attenzione del Governo e della Commissione su questi emendamenti perchè vogliano esprimere su di essi la propria opinione e dichiarare se li accettano.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno. Prego i colleghi di non presentare emendamenti all'ultima ora. Si tratta di un disegno di legge di estrema complicazione.

Si era detto ieri di fare in guisa che gli emendamenti fossero presentati prima quanto meno alla Commissione, per modo che vi possa essere una certa elaborazione.

Credo che il regolamento stabilisca un termine di ventiquattro ore, per presentare emendamenti...

PRESIDENTE. Onorevole Presidente del Consiglio, questo termine non sussiste per gli emendamenti che abbiano dieci firme come è dell'emendamento dell'onorevole Marchesano di cui do lettura:

- « Sostituire al primo comma dell'articolo 2 l seguente :
- « Il candidato designato può dichiarare di non accettare la candidatura. Il candidato designato da più liste deve dichiarare in quale lista debba essere compreso; in difetto di tale dichiarazione sarà valida la inclusione nella lista presentata prima ».

DE NAVA. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA. Credo che non si debba affatto prescindere dalle ragioni esposte dall'onorevole relatore, ma faccio osservare che per accettare il suo sistema bisogna cambiare tutta la procedura, perchè per fare l'opposizione all'inclusione di un candidato in una lista bisognerà fare un atto pubblico.

Ora, secondo la procedura presente, questo non è contemplato, perchè 300 e più elettori si possono presentare alla prefettura e dichiarare che una data lista è valida.

È chiaro per tanto che vi è la necessità assoluta di pretendere che si faccia la dichiarazione autentica di quella lista... (Interruzioni — Rumori).

CAMERINI. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMERINI. Osservo che all'articolo 2 non si fa menzione dell'autentica della firma dei presentatori... (Interruzioni).

È vero che potrebbe riferir isi la disposizione dell'articolo 3, ma dicendosi ivi che la dichiarazione degli elettori si presenta nei modi indicati dall'articolo 66 del testo unico, può nascere equivoco in quanto che il modo di presentazione è diverso dalla forma della dichiarazione, cioè con la firma autenticata.

D'altra parte nell'articolo 66 si prevede l'autentica del cancelliere e ciò non corrisponde all'autenticazione ora voluta.

Ciò stante a me parrebbe che per maggiore chiarezza si dovrebbe parlare dell'autenticazione della firma degli elettori nello stesso articolo 2, ove è prescritta anche quella dell'accettazione dei candidati.

In sostanza trattasi di una semplice questione di forma più precisa, su cui richiamo l'attenzione della Commissione.

MARCHESANO. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHESANO. Desidero rispondere poche parole all'onorevole De Nava; e cioè, che prima di tutto nella legge c'è già una forma di pubblicità che garantisce l'autenticità delle firme. Che in secondo luogo non è possibile che 500 firme costituiscano un segreto... (Interruzioni).

Non è possibile che 300 o 500 persone firmino la lista senza che si sappia per chi hanno firmato; dunque questa sua è una semplice obiezione formale. Ma ci sono poi ragioni sostanziali; non si deve in primo luogo escludere che un candidato possa essere scelto dagli elettori per spontanea volontà di essi, senza aver fatto un contratto politico più o meno sincero cogli elettori stessi.

E non si deve impedire la candidatura di chi non sia in grado di accettarla, come può in mille modi seguire specie nelle candidature protesta, che sono pure lecite manifestazioni politiche.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno. Vorrei pregare la Camera di lasciare il primo comma dell'articolo 2 così com'è. Tutta la discussione ha dimostrato che il meglio è non mutar nulla. Infatti nella discussione si è dimenticato che esistono gli articoli 65 e 66 che rimangono in piedi. (Interruzioni).

Per esempio, abbiamo discusso ciò che riguarda l'autentica. L'articolo 65 dice: « con dichiarazione scritta, ecc. »; perchè dobbiamo mutare adesso? Ricordiamoci che stiamo facendo non una modifica generale... (Interruzioni).

Per carità non complichiamo le cose! Tutto si riduce a questo: da chi la dichia-